

Direzione: SERVIZIO TECNICO

Area: AREA GARE, CONTRATTI

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A00134 del 10/03/2026

Proposta n. 467 del 27/02/2026

Oggetto:

Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di realizzazione benessere climatico corridoio centrale di collegamento delle palazzine della sede del Consiglio regionale del Lazio, in via della Pisana 1301, Roma. Avvio della negoziazione e approvazione della relativa documentazione.

Proponente:

Estensore	MORINI AUGUSTA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	LIPPO FABIO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	AD INTERIM G. NASELLI DI GELA	_____firma digitale_____
Direttore	IALONGO VINCENZO	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

IL DIRETTORE

VISTO lo Statuto, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 e successive modifiche e, in particolare, l'articolo 24;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (*"Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale"*) e successive modifiche;

VISTO il regolamento di organizzazione del Consiglio regionale del Lazio, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche;

VISTA la deliberazione n. U00326 del 15 dicembre 2025 recante: *"Modifiche al Regolamento di organizzazione, in esecuzione della deliberazione dell'Ufficio di presidenza 3 dicembre 2025, n. U00290 (Atto di indirizzo alla Segretaria generale per la formulazione di una proposta di modifica al Regolamento di organizzazione con riferimento alle strutture organizzative del Consiglio regionale);*

VISTA la determinazione 24 febbraio 2026, n. A00095 (*"Istituzione delle aree presso il Consiglio regionale del Lazio. Revoca della determinazione 21 luglio 2023, n. A00401 e successive modifiche"*);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio regionale 20 giugno 2025, n. D00004 (*"Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello. Conferimento, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, della l.r. 6/2002 e successive modifiche, dell'incarico di Segretaria generale del Consiglio regionale del Lazio"*);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio regionale 28 febbraio 2025, n. D00002, con il quale, previa deliberazione dell'Ufficio di presidenza 27 febbraio 2025, n. U00033, è stato conferito l'incarico di direttore del servizio *"Tecnico"* all'Ing. Vincenzo Ialongo;

VISTA la determinazione 22 gennaio 2025, n. A00034 (*"Dott. Giulio Naselli di Gela. Conferimento dell'incarico ad interim di dirigente dell'area "Gare, Contratti", istituita nell'ambito del servizio "Tecnico"*);

VISTA la determinazione 22 gennaio 2026, n. A00027 (*"Dott. Giulio Naselli di Gela. Proroga dell'incarico ad interim di dirigente dell'area "Gare, Contratti"*);

VISTA la determinazione 19 maggio 2023, n. A00251 (*"Dott. Fabio Lippo. Conferimento dell'incarico ad interim della posizione organizzativa connessa alla sezione denominata "Gare, negoziazioni, affidamenti", istituita nell'ambito dell'area "Gare, Contratti" del servizio "Tecnico"*);

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 22 maggio 2024, n. U00071, concernente: *"Regolamento delle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea"*;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (*"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*) di seguito: (*"Codice"*) e, in particolare:

- l'articolo 17, in tema di fasi delle procedure di affidamento;
- l'articolo 25, in tema di utilizzo di piattaforme di approvvigionamento digitale per lo svolgimento di procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici;
- l'articolo 50, che al comma 1, lett. c), ammette il ricorso ad una procedura negoziata senza bando, per lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 1 milione di euro, *previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;*

VISTA la determinazione 22 dicembre 2025, n. A01018 (*"C.U.I.: L80143490581202500015 - Progettazione esecutiva lavori di realizzazione benessere climatico corridoio centrale di collegamento delle palazzine della sede del Consiglio regionale del Lazio - Validazione ed Approvazione Progetto esecutivo e prenotazione impegno di spesa - Approvazione della scheda prestazionale (art. 41 comma 12*

del D.Lgs 36/2023), per l'Affidamento del servizio di ingegneria e Architettura di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione”), con la quale, tra l’altro, si è provveduto:

- a validare ai sensi dell’art 42 comma 4 del Codice e approvare il progetto esecutivo dei lavori di cui all’oggetto, costituito dagli elaborati indicati in narrativa, per un importo dei lavori pari a € 346.962,74, IVA esclusa, e per una spesa complessiva di € 398 681,08, come da seguente quadro tecnico economico:

QUADRO ECONOMICO

A. Somme per lavori			
A.1	Importo dei lavori		335 266,80 €
A.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		11 695,94 €
	<i>Totale lavori a base di gara</i>		<i>346 962,74 €</i>
B. Somme a disposizione dell'amministrazione			
B.1	Incentivi per funzioni tecniche	2,00% di (A)	6 939,25 €
B.2	Coordinamento sicurezza iva ed oneri compresi		10 082,81 €
B.3	I.V.A. (10 %) su Lavori		34 696,27 €
	<i>Totale somme a disposizione dell'amministrazione</i>		<i>51 718,34 €</i>
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)			398 681,08 €

- a prenotare la somma lorda pari ad € 398.681,08 sul Cap. U02033 - U.2.02.01.09.999 (Manutenzione ordinaria e riparazioni beni immobili – Servizio tecnico) del bilancio del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2025;
- a trasmettere copia all’Area “Gare, Contratti”, per l’adozione dei provvedimenti di competenza;

CONSIDERATO che, in relazione all’importo, all’oggetto dell’appalto e al luogo di esecuzione, non sussiste un interesse transfrontaliero certo ai sensi dell’articolo 48 del Codice, dei principi eurounitari e della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea;

RITENUTO, di poter avviare la selezione del contraente in forma di procedura negoziata senza bando ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera c) del Codice, con l’applicazione del criterio del prezzo più basso, ai sensi del successivo articolo 50, comma 4, consultando gli operatori economici, iscritti all’Albo Lavori pubblici della Regione Lazio nella categoria OG11 – classifica II o superiore, e in possesso dei requisiti di ordine generale e di qualificazione, individuati attraverso l’indagine di mercato esperita sulla piattaforma S.Tel.La (Registro di sistema: PI277102-25);

VISTA la sottoelencata documentazione necessaria per poter utilmente procedere alla negoziazione:

- Lettera d’invito;
- Schema di offerta economica;

TENUTO CONTO che il DGUE contenente le dichiarazioni è integrato nella piattaforma;

RITENUTO di poter approvare la predetta documentazione, posta in allegato alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e inscindibile, che si aggiunge agli elaborati tecnici del “Progetto esecutivo dei lavori”, allo “Schema di Contratto” e al “Capitolato Speciale di Appalto” approvati con la determinazione 22 dicembre 2025, n. A01018;

RICHIAMATO l’articolo 15, comma 4 del Codice secondo cui l’Amministrazione può nominare - ferma restando l’unicità del RUP - “un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento”;

CONSIDERATO, pertanto, di nominare, quale Responsabile di procedimento per la fase di affidamento, il Dott. Fabio Lippo, titolare dell’incarico ad interim della posizione organizzativa connessa alla sezione denominata “Gare, negoziazioni, affidamenti”, istituita nell’ambito dell’Area “Gare, Contratti” del Servizio Tecnico, giusta determinazione 19 maggio 2023, n. A00251, nonché “persona autorizzata al trattamento

dei dati personali, relativamente alla procedura in questione”, il quale è professionalmente e moralmente idoneo all’espletamento dell’incarico;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*) e successive modificazioni;

DETERMINA

per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

1. di approvare la documentazione, posta in allegato alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e inscindibile, che si aggiunge agli elaborati tecnici del “Progetto esecutivo dei lavori”, allo “Schema di Contratto” e al “Capitolato Speciale di Appalto” approvati con la determinazione 22 dicembre 2025, n. A01018:
 - Lettera d’invito;
 - Schema di offerta economica
2. di avviare, sulla piattaforma S.Tel.La, la selezione del contraente in forma di procedura negoziata senza bando ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera c) del Codice, con l’applicazione del criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’articolo 54, comma 4 del Codice, invitando gli operatori economici, iscritti all’Albo Lavori pubblici della Regione Lazio nella categoria OG11 – classifica II o superiore, e in possesso dei requisiti di ordine generale e di qualificazione, già individuati attraverso l’indagine di mercato esperita sulla piattaforma S.Tel.La (Registro di sistema: PI277102-25);
3. di nominare, ai sensi del comma 4 dell’art. 15 del Codice, quale Responsabile di procedimento per la fase di affidamento, il Dott. Fabio Lippo, titolare dell’incarico ad interim della posizione organizzativa connessa alla sezione denominata “Gare, negoziazioni, affidamenti”, istituita nell’ambito dell’Area “Gare e Contratti” di questo Servizio, giusta determinazione 19 maggio 2023, n. A00251, nonché “persona autorizzata al trattamento dei dati personali, relativamente alla procedura in questione”;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’articolo 23 del d.lgs. n. 33/2013 e, per l’effetto, di pubblicare la presente determinazione sul sito “Amministrazione Trasparente”.

Ing. Vincenzo IALONGO



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

LETTERA DI INVITO

PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE PIATTAFORMA S.TEL.LA. LAVORI DI REALIZZAZIONE BENESSERE CLIMATICO CORRIDOIO CENTRALE DI COLLEGAMENTO DELLE PALAZZINE DELLA SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO.

CIG: XXXXXXXXX

CODICE IPA: Z0GNG8

Premessa

Il Consiglio Regionale del Lazio, con sede in Roma, via della Pisana, 1301, c.f.: 80143490581 (<https://consiglio.regione.lazio.it>), di seguito denominato "Amministrazione", con la presente lettera di invito a procedura negoziata senza bando e con la documentazione allegata, stabilisce le modalità giuridiche e tecniche per l'affidamento dei lavori in epigrafe.

I lavori saranno eseguiti sulla scorta di progettazione esecutiva, validata, ai sensi dell'articolo 42 comma 4 del D.lgs 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii. (*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*), di seguito nel documento: "Codice", con la determinazione del Direttore del Servizio Tecnico n. A01018 del 22 dicembre 2025.

L'affidamento, avviene ai sensi del Codice con procedura telematica, avvalendosi del sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto, S.TEL.LA Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio (di seguito anche "Piattaforma"), accessibile all'indirizzo <https://stella.regione.lazio.it/Portale>, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, con esclusione automatica delle offerte anomale qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Il confronto competitivo è svolto, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. c) del Codice, con invito rivolto agli operatori economici qualificati, iscritti nell'Albo Lavori della Regione Lazio, attivo dal 23 ottobre 2023, in possesso di requisiti generali e di qualificazione, nella categoria prevalente: "OG 11 - IMPIANTI TECNOLOGICI", Classificazione II o superiore, che sono stati individuati attraverso l'indagine esplorativa di mercato espletata sulla Piattaforma S.TEL.LA. (Registro di Sistema PI277102-25).

La durata massima del procedimento prevista è pari a n. 3 (tre) mesi dall'invio degli inviti a offrire, fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato I.3 del Codice.

Il luogo di svolgimento dei lavori è presso la sede del Consiglio regionale del Lazio, sita in Roma, via della Pisana 1301 [codice NUTS ITI43] - CIG ...

Il Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.), ai sensi dell'articolo 15 del Codice, è l'Ing. Vincenzo Ialongo (vialongo@regione.lazio.it).

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, ai sensi del comma 4 del citato articolo, è il Dott. Fabio Lippo (flipppo@regione.lazio.it).

1.PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 La Piattaforma Telematica di Negoziazione

L'utilizzo della Piattaforma e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione tacita e incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e delle avvertenze contenute nella presente Lettera di Invito, nei relativi allegati e nei Manuali presenti sul Sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme alla Lettera di Invito e a quanto previsto nei Manuali Operativi disponibili sulla piattaforma medesima.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, l'Amministrazione può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

L'Amministrazione si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 Dotazioni Tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nella presente Lettera di Invito e nel Manuale Operativo disponibile su S.TEL.LA:

<https://centraleacquisti.regione.lazio.it/it/supporto/per-le-impres/manuali-per-le-impres>

In particolare, è necessario dotarsi:

- a) almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; oppure di CIE (Carta di Identità Elettronica) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; oppure di TS-CNS (Tessera Sanitaria - Carta Nazionale dei Servizi) di cui all'articolo 66 del medesimo decreto legislativo. Per gli operatori economici eventualmente impossibilitati ad utilizzare i suddetti strumenti è necessario acquisire le credenziali di accesso al sistema regionale previa registrazione al sistema di Identity ed Access Management (IAM) seguendo le istruzioni descritte all'indirizzo: <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/nuove-modalità-di-accesso-alla-piattaforma-stella>;
- c) di un domicilio digitale (PEC) presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) di un certificato di firma digitale, da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma), in corso di validità e rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05).

1.3 Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario essere registrati alla Piattaforma S.TEL.LA secondo le modalità esplicitate nei Manuali disponibili sulla stessa.

La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'Operatore Economico medesimo.

L'Operatore Economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'account riconducibile all'Operatore Economico medesimo; ogni azione inerente all'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'Operatore Economico registrato.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di R.T.I. o Consorzio o Rete d'Impresa o GEIE, la registrazione deve essere effettuata da tutte le imprese partecipanti al Raggruppamento Temporaneo di Impresa o del Consorzio di cui all'articolo 65 lett. b), c), d) del Codice o del Consorzio Ordinario/GEIE già costituiti.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando la casella di posta elettronica supporto.stella@regione.lazio.it ovvero contattare l'Help Desk al numero 06/997744 accessibile dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documenti di Gara

La documentazione di gara comprende:

- a) **Progettazione esecutiva**, redatta ai sensi dell'articolo 41 del Codice, composta dai seguenti elaborati:

Elaborati Generali

1. Elaborati Grafici:

- EG.01 Elenco elaborati
- EG.02 Relazione generale
- EG.03 Quadro economico
- EG.04 Computo metrico estimativo
- EG.05 Elenco Prezzi Unitari
- EG.06 Quadro di incidenza della Mano d'opera
- EG.07 Analisi dei Prezzi
- EG.08 Schema di contratto d'appalto
- EG.09 Capitolato speciale di appalto
- EG.10 Piano di sicurezza e coordinamento
- EG.11 Piano di manutenzione

2. Elaborati Architettonici:

- AR.01 Rappresentazione grafica

- b) **Ulteriori atti di gara composti dai seguenti documenti:**

- Lettera di Invito;
- DGUE (Singola; Mandataria; Consorzio) - [modello disponibile su S.TEL.LA.];
- DGUE (Mandante; Consorziata) - [modello disponibile su S.TEL.LA.];
- DGUE (Ausiliaria) - [modello disponibile su S.TEL.LA.];
- Schema offerta economica.

La suddetta documentazione è accessibile per via elettronica sulla piattaforma regionale "S.TEL.LA.", al seguente link <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/bandi-e-strumenti-di-acquisto/bandi-di-gara-in-scadenza?t=Bandi>

2.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura tramite la sezione "Chiarimenti", disponibile sul Sistema, entro i termini ivi riportati.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'articolo 88, comma 3 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite in formato elettronico almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, tramite il sistema S.TEL.LA. e con la pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/bandi-e-strumenti-di-acquisto/bandi-di-gara-in-scadenza?t=Bandi>

[acquisto/bandi-di-gara-in-scadenza?t=Bandi](#) nella sezione di dettaglio dedicata alla presente procedura, sotto l'argomento "Chiarimenti".

Il Sistema invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione con l'avviso di pubblicazione dei chiarimenti

Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 Comunicazioni

Le comunicazioni tra Amministrazione e operatori economici avvengono esclusivamente tramite la Piattaforma e sono accessibili nella sezione "Comunicazioni". È onere dell'operatore economico prenderne visione. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una notifica all'indirizzo PEC dichiarato dal Fornitore in fase di registrazione, nonché all'indirizzo dell'utente che ha sottoposto l'offerta.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale" o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio; al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; alla richiesta di offerta migliorativa avvengono tramite la Piattaforma.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, l'Amministrazione provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6 quater del decreto legislativo n. 82/2005.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E DURATA

3.1 Oggetto

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i Lavori di "realizzazione benessere climatico corridoio centrale di collegamento delle palazzine" della sede del Consiglio regionale del Lazio, in via della Pisana 1301, Roma.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente, tempestivamente e correttamente compiuto, secondo le condizioni stabilite nella presente lettera di invito, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera e dai relativi allegati, dei quali il concorrente all'atto della partecipazione dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Le opere vengono realizzate nella sede dell'Amministrazione in Roma, via della Pisana 1301, Roma.

Le prestazioni sono liquidate a misura.

Le categorie di lavoro previste nell'appalto sono le seguenti:

- a) CATEGORIA PREVALENTE – **OG11 IMPIANTI TECNOLOGICI** - € 346.962,74;
- b) CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI- **Non sono presenti categorie scorporabili.**

L'appalto è composto dalle seguenti parti economiche:

- € 335.266,80 Lavori a misura comprensivi della manodopera e al netto dei costi della sicurezza;
- € 100.163,21 Costi per la manodopera (articolo 41, comma 14 del Codice);
- € 11.695,94 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Il Codice identificativo di gara (CIG) relativo all'intervento è: XXXXXX

3.2 Importo stimato dell'appalto

L'importo dei lavori ammonta ad euro 346.962,74. Tale importo comprende i costi della sicurezza (di cui all'art. 100, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.), stimati in euro 11.695,94 (non soggetti al ribasso), pertanto l'importo a cui andrà applicato il ribasso è pari ad euro 335.266,80, comprensivo dei costi della manodopera di cui all'articolo 41, commi 13 e 14 del Codice, già quantificati dall'Amministrazione in euro 100.163,21.

L'appalto è finanziato con fondi di bilancio dell'Amministrazione.

Tutti gli importi indicati sono al netto dell'IVA. Ai fini dell'IVA sarà applicato il regime previsto dalla normativa vigente.

3.3 Durata dell'appalto e variazioni del contratto

Il termine per l'ultimazione dei lavori è pari a 76 (settantasei) giorni naturali e consecutivi dalla data riportata nel verbale di consegna, come specificato nell'articolo 2.7 del Capitolato Speciale d'Appalto. Variazioni in corso di esecuzione rispetteranno i principi e termini di cui all'articolo 120, commi 9, 10 e 11 del Codice.

È ammessa la revisione prezzi secondo quanto previsto dall'articolo 2.25 del Capitolato speciale d'appalto.

3.4 Contratto Collettivo

Il contratto collettivo applicato è il CCNL Metalmeccanico e Industria codice ATECO 43.22.07, fatto salvo quanto indicato nell'articolo 11, comma 3, del Codice.

Gli operatori economici concorrenti possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato nella presente Lettera d'Invito.

Il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico è calcolato sull'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera stimati dall'Amministrazione.

L'operatore economico dovrà, inoltre, indicare in offerta il costo "stimato" della manodopera. Se l'operatore economico riporta in offerta un costo della manodopera inferiore da quello stimato da questa Amministrazione, l'offerta è sottoposta al procedimento di verifica dell'anomalia ai sensi dell'articolo 110 del Codice. Nella fattispecie, per quel che attiene al costo della manodopera, in base alla previsione di cui al comma 4, lett. a) del citato articolo 110, non potranno essere fornite

giustificazioni in relazione ai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico concorrente di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi alla gara gli Operatori Economici, anche stabiliti in altri Stati membri, secondo quanto disposto dall'articolo 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti nei successivi punti 5 e 6.

In particolare, sono ammessi a partecipare:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.1577, e successive modificazioni;
- c) i consorzi tra imprese artigiane di cui alla Legge 8 agosto 1985, n. 443;
- d) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del Codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
- e) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- f) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del Codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente punto, anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615-ter del Codice civile;
- g) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del Decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 aprile 2009, n.33;
- h) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del D. Lgs. 23 luglio 1991, n. 240.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorzio designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre.

L'Operatore economico che partecipa alla procedura in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui l'Amministrazione accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro cinque giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Nel caso in cui il concorrente dichiara di partecipare in più di una forma provvederà ad inserire nel FVOE 2.0 idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

I consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2 lett. d) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione totale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi dell'articolo 67, comma 3, per gli operatori di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d), i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 sono posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti.

Le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi del comma 3 dell'articolo 100 sono posseduti, in caso di lavori o di servizi, dal consorzio esecutore.

I consorzi di cooperative possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle cooperative che li costituiscono.

Tutti i partecipanti al raggruppamento e al consorzio ordinario possiedono i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95.

4.1 Soggetti invitati alla gara

Sono invitati alla gara n. 6 Operatori Economici, iscritti nell'Albo Lavori Pubblici della Regione Lazio - istituito con Avviso approvato con Determinazione n. G13415 del 11/10/2023 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 23/10/2023, in possesso dei requisiti prescritti nei successivi punti 6.2 e 6.3, preliminarmente individuati, attraverso l'indagine esplorativa di mercato, espletata sulla Piattaforma S.TEL.LA (Registro di Sistema PI277102-25), e scelti secondo i criteri stabiliti dall'articolo 6 comma 2 del Disciplinare di svolgimento della procedura di selezione.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice.

L'Amministrazione verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE 2.0).

Ai sensi dell'articolo 70, comma 4, lett. e), del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, i requisiti di ordine generale devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Il requisito generale relativo all'assenza delle cause di esclusione ex art. 94 e 95 del Codice deve essere soddisfatto e, quindi, dichiarato:

- da ciascun concorrente singolo;
- da ciascuna delle imprese raggruppande o raggruppate, in caso di RTI (sia costituito che costituendo);
- dal Consorzio e da tutte le imprese indicate quali esecutrici, nel caso di consorzi di cui all'art. 65 comma 2, lett. b), c) e d) del Codice;

- da ciascuna delle imprese consorziate o consorziate, in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 65, comma 2, lett. f) del Codice (sia costituito che costituendo);
- da ciascuna delle imprese retiste, di cui all'art. 65 comma 2, lett. g) del Codice;
- da ciascuno dei componenti del GEIE, di cui all'art. 65 comma 2, lett. h) del Codice.

5.1 Self Cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self-cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata all'Amministrazione e la relativa documentazione a comprova viene inserita nel FVOE 2.0.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione all'Amministrazione.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, l'Amministrazione ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

5.2 Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'Amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 39/2013, ai fini dell'applicazione del divieto di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, devono considerarsi dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al D. Lgs. n. 39/2013, ivi compresi i soggetti esterni con i quali le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici o gli enti privati in controllo pubblico abbiano stabilito un rapporto di lavoro subordinato o autonomo.

Sono altresì esclusi gli operatori economici che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei punti seguenti. L'Amministrazione verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al FVOE 2.0.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE 2.0 i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso dell'Amministrazione e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Si ricorda che *“i requisiti generali e speciali devono essere posseduti dai candidati non solo alla data di scadenza del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, ma anche per tutta la durata della procedura stessa fino all'aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell'esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità”* (cfr. Consiglio di Stato, Ad. plen., n. 8 del 20 luglio 2015; TAR Lazio, Sez. II-bis, n. 8268 del 20.7.2018).

6.1 Requisiti di idoneità professionale

Ai fini della partecipazione alla procedura di gara è richiesta l'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Nel caso di Società Cooperative, oltre all'iscrizione nel Registro delle Imprese, è necessaria l'iscrizione nell'Albo delle Società Cooperative, di cui al D.M. 23 giugno 2004 del Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico) recante *“Istituzione dell'Albo delle Società Cooperative”*.

In caso di partecipazione in raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, i requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti da ciascun componente.

In caso di partecipazione di aggregazione di rete, i requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Ai fini della comprova, l'iscrizione è acquisita d'ufficio dall'Amministrazione tramite il FVOE 2.0.

6.2 Requisiti di capacità economica finanziaria e tecnica professionale

Il concorrente deve possedere idonea attestazione SOA in corso di validità, rilasciata da società di organismo di attestazione, regolarmente autorizzata, che documenti, ai sensi dell'art. 100 del Codice e dall'allegato II.12, la qualificazione nelle categorie adeguate ai lavori da assumere; nello specifico è richiesta l'attestazione nelle categorie di lavori **OG11- classifica II o superiore**.

Si precisa che:

- La certificazione SOA dovrà essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, pena l'esclusione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 16, comma 5, dell'Allegato II.12 del Codice. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza

del termine il rinnovo dell'attestazione SOA, sanabile con l'attivazione del soccorso istruttorio nel caso di mancata allegazione.

- Gli Operatori Economici la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto al competente Ente certificatore l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 17, comma 1, del dell'Allegato II.12 del Codice. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, sanabile con l'attivazione del soccorso istruttorio nel caso di mancata allegazione. Ove, in luogo della verifica triennale, venga richiesto il rilascio di una nuova attestazione SOA, il riconoscimento dell'ultravigenza dell'attestazione SOA scaduta, con conseguente possibilità di partecipare medio tempore alle gare e di stipulare i relativi contratti, è possibile solo qualora la richiesta di rinnovo dell'attestazione venga formulata nel prescritto termine di almeno 90 giorni antecedenti la scadenza dell'attestazione, così come previsto dall'art. 16, comma 5, dell'Allegato II.12 del Codice. (cfr., ANAC Delibera 9 maggio 2018, n. 440 ed ex multis, Pareri n. 54 del 30 settembre 2014 e n. 70 del 14 ottobre 2014).
- I Consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto, entro quest'ultimo termine, al competente Ente certificatore l'adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio.
- Nel caso in cui l'attestazione SOA riporti una certificazione di qualità scaduta, la partecipazione alla gara è ammessa solo se l'impresa dichiara e dimostra di aver conseguito, prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, una nuova valida certificazione di qualità e di avere in itinere l'adeguamento della propria attestazione SOA (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 27/10/2014, n. 5297; AVCP parere 20 novembre 2013 n. 190; Id., parere 10 aprile 2013 n. 45; Id., parere 4 aprile 2012 n. 55).

6.3 Indicazioni sui requisiti speciali nei Raggruppamenti Temporanei, Consorzi Ordinari, Aggregazioni di Imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

6.3.1 Requisiti di idoneità professionale

I requisiti di idoneità professionale relativi all'iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al precedente punto 6.1, devono essere posseduti:

- a) da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE, anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b) da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

6.3.2 Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I requisiti di cui al precedente punto 6.2 richiesti in relazione alla prestazione devono essere posseduti dalle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE nel loro insieme.

Ai sensi dell'articolo 68, comma 11 del codice ciascun componente del raggruppamento o consorzio ordinario, costituito o costituendo, deve possedere i suddetti requisiti per le categorie di lavori e le relative quote che lo stesso si è impegnato a realizzare in sede di offerta, in conformità a quanto previsto dall'articolo 68, comma 2 del medesimo codice.

I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione dell'Amministrazione che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, saranno valutate le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.4 Indicazioni sui requisiti speciali nei Consorzi di Cooperative, Consorzi di Imprese Artigiane e Consorzi Stabili

6.4.1 Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al paragrafo 6.1. deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

6.4.2 Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionali

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono. Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-professionale avverrà, ai sensi dell'articolo 99 del Codice, attraverso l'utilizzo del FVOE 2.0, come previsto dall'articolo 24 del Codice, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, con le modalità di cui alla Delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023 e successive modificazioni.

Pertanto, tutti i soggetti che parteciperanno alla procedura dovranno obbligatoriamente registrarsi al sistema FVOE 2.0, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità secondo le istruzioni ivi contenute.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 119 del Codice e dell'articolo 2.14 del Capitolato Speciale d'Appalto e, deve essere sempre autorizzato dall'Amministrazione.

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120 comma 1, lettera d) del codice, il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Trovano applicazione anche per il subappaltatore le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 256 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica, cui si rinvia.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 del Codice. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Nei contratti di subappalto è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto, determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2 bis.

9. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'articolo 104 del Codice, il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 100, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati per i lavori subappaltabili.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti dell'amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a. possedere i requisiti di carattere generale e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b. possedere i requisiti speciali e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c. impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso l'amministrazione, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro **7 giorni** decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, l'Amministrazione procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Ai sensi dell'articolo 113 del Codice, l'operatore aggiudicatario, in sede di esecuzione dei lavori, dovrà conformarsi alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al D.M. del Ministero della Transizione Ecologica (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) del 23 giugno 2022, consultabili al link:

<https://gpp.mase.gov.it/CAM-vigenti>

L'operatore aggiudicatario dovrà garantire, a favore dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche verso i soci, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, nonché a non modificare lo stato giuridico dei lavoratori.

11. GARANZIA PROVVISORIA

Non ricorrendo le condizioni di cui agli articoli 53 comma 1 del Codice, tenuto conto dell'importo dell'appalto, della qualificazione SOA richiesta e della natura dei lavori, l'Amministrazione ritiene non necessario richiedere la garanzia provvisoria.

12. SOPRALLUOGO

Ai fini della presentazione dell'offerta non è previsto alcun sopralluogo obbligatorio, considerato che la documentazione progettuale relativa all'intervento e messa a disposizione dei concorrenti sulla apposita piattaforma telematica S.TEL.LA. è tale da consentire la corretta formulazione dell'offerta.

È facoltà del concorrente effettuare un sopralluogo presso la sede del Consiglio regionale del Lazio, in Roma, via della Pisana, 1301.

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo.

Il sopralluogo dovrà essere effettuato nei giorni di attività lavorativa, preferibilmente in ora antimeridiana, su calendarizzazione diramata dal Responsabile Unico del Progetto o un suo incaricato.

La richiesta di sopralluogo deve essere presentata entro le ore 12:00 del xxxxxxxxxxxxxx, tramite la sezione Comunicazioni della Piattaforma e deve riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata ad effettuare il sopralluogo.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 2 (due) giorni di anticipo. Il sopralluogo è condotto alla presenza del Responsabile Unico del Progetto o di uno o più suoi delegati.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio, purché munito della delega di almeno uno di detti operatori.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dall'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a €

33,00 (diconsi: euro trentatre/00) secondo le modalità di cui alla Delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024, pubblicata sul sito della medesima Autorità nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara. **Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell’offerta.** Il pagamento è verificato mediante il FVOE 2.0. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l’offerta è dichiarata inammissibile.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, l’Amministrazione richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L’operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dall’Amministrazione è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell’offerta.

Ai fini del pagamento è obbligatorio indicare il CIG disponibile in piattaforma.

L’importo dovuto dall’Operatore Economico per partecipare alla presente procedura può essere pagato per mezzo della piattaforma digitale PagoPA, tramite il servizio di “Gestione Contributi Gara” (GCG), effettuando il pagamento mediante il servizio “Portale dei pagamenti dell’ANAC”.

Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e consultabili al seguente indirizzo Internet: Portale dei pagamenti di ANAC - www.anticorruzione.it

14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L’offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma S.TEL.LA., secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della Piattaforma, accessibili dal sito:

<https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-operativi/manuali-per-le-imprese/>

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nella presente Lettera di Invito.

Tutta la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.

L’offerta deve pervenire entro e non oltre il termine riportato in Piattaforma a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell’offerta.

Per l’individuazione della data e dell’ora di arrivo dell’offerta fa fede l’orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell’offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

L’Operatore Economico dovrà verificare in Piattaforma, il formato consentito per il caricamento dei documenti; non sarà quindi possibile procedere al caricamento dell’offerta in Piattaforma se non attraverso uno dei formati ivi indicati

14.1 Regole per la presentazione dell'offerta

L'offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni del sistema relative alla presente procedura ed essere composta dai seguenti documenti:

- A. Documentazione amministrativa;
- B. Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. L'Amministrazione considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nella presente Lettera d'Invito. Non sono accettate offerte alternative.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata, tramite PEC all'indirizzo dichiarato in fase di registrazione. La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che partecipa in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma al link <https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.asp/>

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio. L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta dell'Amministrazione entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la

sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- è sanabile l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui al paragrafo 10 della presente Lettera di Invito.

Ai fini del soccorso istruttorio l'Amministrazione assegna al concorrente un congruo termine, non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, l'Amministrazione procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, l'Amministrazione può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

L'Amministrazione può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dall'Amministrazione che non può essere inferiore a cinque e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

16. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma S.TEL.LA., nella sezione denominata "Busta documentazione", la seguente documentazione:

1. DGUE (integrato in piattaforma);
2. Lettera d'Invito sottoscritta digitalmente per accettazione;
3. Ricevuta a comprova del pagamento del contributo ANAC;
4. Copia dell'attestazione SOA, qualora non già presente nel FVOE 2.0;
5. Eventuale procura: copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
6. Eventuali dichiarazioni relative all'ammissione al concordato di cui al punto 16.2;
7. Eventuale documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 16.3;
8. Eventuale documentazione per i soggetti associati di cui al punto 16.4;

16.1 DGUE ed eventuale procura

Il DGUE è redatto secondo il modello integrato in piattaforma.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al capoverso precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98, comma 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico dichiara l'impegno ad adottare le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare all'Amministrazione la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE 2.0, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui l'Amministrazione ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Con la presentazione dell'offerta il concorrente dichiara:

- di non partecipare alla medesima gara in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega sul FVOE 2.0 la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara, inclusi i criteri ambientali minimi (CAM) di cui al D.M. del Ministero della Transizione Ecologica (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) del 23 giugno 2022, consultabili al link: <https://gpp.mase.gov.it/CAM-vigenti>
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dall'Amministrazione, approvato con la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 4 marzo 2015, n. 18 reperibile sulla pagina web dell'Amministrazione e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di applicare il CCNL indicato dall'Amministrazione o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto-legge n.76/20;
- di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- di accettare il patto di integrità già sottoscritto per accettazione in sede di indagine di mercato. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis, del decreto legislativo 159/2011;
- [per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia], l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972 e a comunicare all'Amministrazione la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- [per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale], il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;

16.2 Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al

raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

16.3 Documentazione in caso di avvalimento

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
2. la dichiarazione di avvalimento;
3. il contratto di avvalimento;

16.4 Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- Copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indicano le categorie dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta in cui si indicano le categorie dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
 - a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) le categorie dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione delle categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - a) copia del contratto di rete;
 - b) copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - c) dichiarazione delle categorie dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
 - a) copia del contratto di rete;
 - b) dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice:

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:
 - a. di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;
 - b. (o, in alternativa) di essere stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi..... [indicare le motivazioni] e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;
 - c. che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il..... da.....;
 - d. che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il..... da.....;

- e. che è stato emesso il provvedimento..... (indicare il tipo di provvedimento: sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del Codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data.....da parte di.....;
- f. [solo per i consorzi stabili] di non partecipare a più di un consorzio stabile;
- g. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;
- h. (o, in alternativa) di partecipare in più di una forma,..... [indicare quali] e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- i. (o, in alternativa) di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente..... [indicare il nominativo], che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;
- j. di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.

17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'Offerta economica nella Piattaforma secondo le modalità ivi previste.

La relativa busta contiene l'Offerta economica ed è predisposta secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo, accessibili dal link

<https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-operativi/manuali-per-le-imprese>

L'offerta economica deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) Il ribasso unico percentuale offerto, al netto di ogni contributo, onere o imposta. Lo sconto sarà dichiarato fino alla seconda cifra decimale;
- b) Indicazione, ai sensi dell'articolo 108, comma 9 del Codice, dei propri costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro connessi con l'attività d'impresa che dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- c) Indicazione, ai sensi dell'articolo 108, comma 9 del Codice, dei costi della manodopera;
- d) Impegno a mantenere ferma l'offerta per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Il ribasso deve essere espresso come percentuale utilizzando un massimo di due cifre decimali separate dalla virgola; in caso di presentazione di offerta economica con un numero di decimali superiore a 2 verrà effettuato il troncamento alla seconda cifra decimale.

Sono inammissibili le offerte economiche in rialzo rispetto all'importo a base d'asta.

Per un orientamento, il concorrente potrà riferirsi all'allegato Schema offerta economica.

Il predetto allegato deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentate o persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella Documentazione Amministrativa.

L'offerta economica non dovrà contenere riserva alcuna, né condizioni diverse da quelle previste dal Capitolato Tecnico e dalla Lettera di Invito. Non sono ammesse offerte indeterminate, parziali, condizionate o alternative.

Nell'offerta economica, oltre al sopraindicato allegato Schema offerta economica, non dovrà essere inserito altro documento.

Gli importi offerti si intendono comprensivi e compensativi:

- di tutti gli oneri, obblighi, spese e remunerazioni per l'esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuale e si intendono, altresì, fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto, a norma della presente Lettera di Invito e di tutti i documenti in esso citati;
- delle spese generali sostenute dall'Aggiudicatario;
- dei trasporti, dei costi di attrezzaggio nonché di tutte le attività necessarie, anche per quanto possa non essere dettagliatamente specificato o illustrato nella presente Lettera di Invito, per dare i lavori stessi perfettamente compiuti ed a regola d'arte e nel rispetto della normativa vigente applicabile all'intera attività.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al **criterio del prezzo più basso**, ai sensi dell'articolo 50, comma 4 del codice, con l'indicazione del ribasso espresso in percentuale rispetto all'importo a base d'asta, al netto degli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, e dell'IVA e con l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell'articolo 54, comma 1 del Codice, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, procedendo alla determinazione della soglia automatica di anomalia sulla base del Metodo A dell'Allegato II.2 del Codice per l'individuazione delle offerte anomale.

19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta (v. infra nel documento) avrà luogo in una data successiva alla scadenza del termine della presentazione delle offerte che sarà pubblicata sulla Piattaforma.

Le sedute virtuali saranno effettuate attraverso la piattaforma S.TEL.LA e alle stesse potrà partecipare ogni ditta concorrente, collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma stessa. Le successive sedute virtuali saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul Sistema almeno 48 ore prima della data fissata.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta il responsabile della fase di affidamento accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta economica resta chiusa, segreta e bloccata dal Sistema, e procede a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata. Successivamente, in sedute riservate, lo stesso responsabile provvede a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nella presente Lettera di Invito.
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 15;
- c) redigere apposito verbale.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati dal R.U.P. entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte economiche e della successiva aggiudicazione, sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

Nella seduta si procede alla apertura e alla valutazione delle offerte economiche, dando evidenza del ribasso percentuale offerto e del corrispondente importo complessivo risultante, nonché delle dichiarazioni relative ai costi aziendali riguardanti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e ai costi della manodopera.

Il responsabile della fase di affidamento verifica, inoltre, la presenza di offerte anormalmente basse secondo quanto previsto dall'articolo 110 del Codice e utilizzando il metodo A di cui all'Allegato II.2 del Codice.

Resta fermo che, ai sensi dell'articolo 54, comma 1, il suddetto calcolo sarà effettuato solo nel caso in cui il numero di offerte ammesse sia pari o superiori a cinque. In caso di sospetta anomalia, si procederà in base a quanto previsto al paragrafo successivo.

Nel caso in cui risultino offerte pari merito l'Amministrazione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. L'Amministrazione comunica sulla piattaforma il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste al punto 2.3.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

In caso di un numero di offerte valide inferiori a 5, non si procederà all'esclusione automatica e il Responsabile della fase di affidamento valuterà la presenza di offerte anormalmente basse secondo quanto previsto dall'articolo 110 del Codice e utilizzando il metodo A di cui all'Allegato II.2 del Codice.

Nel caso in cui l'offerta venga considerata anormalmente bassa, il Responsabile della fase di affidamento richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Responsabile della fase di affidamento, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il Responsabile della fase di affidamento esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, non congrue.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra, il Responsabile dell'affidamento formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta formalmente valida. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, l'Amministrazione decide di non procedere all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla presente Lettera di Invito ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Ai sensi dell'articolo 55, comma 1 del Codice, la stipula del contratto avrà luogo entro 30 giorni dall'aggiudicazione, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante, nella data che verrà stabilita e comunicata dall'Amministrazione.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 55, comma 2, alla presente procedura di gara non si applicano i termini dilatori (c.d. *stand still*) previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4 del Codice.

I documenti di progetto, a base della procedura negoziata, sono parte integrante e sostanziale del contratto, anche se non materialmente allegati.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, secondo le modalità di cui al successivo punto 25.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 117 comma 1, del Codice, e dagli articoli 31 e 32 del Capitolato Speciale di Appalto, all'atto della stipulazione del contratto, l'appaltatore dovrà costituire una garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'articolo 106 commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

Secondo quanto disposto dal medesimo articolo 117, comma 10 l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare all'Amministrazione, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, anche una Polizza di Assicurazione C.A.R., di importo pari all'importo contrattuale, che copra i danni subiti dalle Amministrazioni a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza deve, altresì, assicurare l'Amministrazione contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale - pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere, con un minimo di 500.000,00 euro ed un massimo di 5.000.000,00 di euro.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto dell'Amministrazione, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Il fornitore si onera del pagamento dell'imposta di bollo. Il documento di stipula sarà reso legale mediante l'assolvimento dell'imposta pari a € 120,00 ai sensi dell'art. 18, comma 10 del Codice meglio dettagliato all'allegato I.4.

Il fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il committente versa per conto del fornitore come disposto dall'articolo 17-ter del D.p.r. n. 633/1972.

24. REVISIONE PREZZI

Le revisioni dei prezzi saranno valutate in conformità all'articolo 60 e all'allegato II.2 bis del Codice. Queste clausole non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto.

Le stesse si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici sintetici di cui all'allegato II.2 bis del Codice.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare all'Amministrazione:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel d.P.R. 13 giugno 2023, n.

81, nel codice di comportamento di questa Amministrazione e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza attuale, nonché di quelli in vigore durante la vigenza del contratto.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito del Consiglio regionale del Lazio in "Amministrazione trasparente".

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, presentando apposita richiesta mediante la sezione "Accesso agli atti" presente nella Piattaforma telematica di e-procurement S.TEL.LA.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ai sensi dell'articolo 120 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 "Codice del processo amministrativo", gli atti della presente procedura di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. Lazio, Via Flaminia n. 189, 00196 Roma.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma. L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 213, comma 2, del Codice, ha escluso la possibilità di deferire ad arbitri le controversie su diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", del D.P.C.M. n. 148/2021 e dei relativi atti di attuazione.

Ai suddetti fini, si rinvia a quanto indicato nel "documento privacy" già sottoscritto in sede di indagine di mercato.

Schema di offerta economica

SCHEMA OFFERTA ECONOMICA

OGGETTO: OFFERTA ECONOMICA - PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE PIATTAFORMA S.TEL.LA. LAVORI DI REALIZZAZIONE BENESSERE CLIMATICO CORRIDOIO CENTRALE DI COLLEGAMENTO DELLE PALAZZINE DELLA SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO.

Il sottoscritto
nato a il
documento d'identità
in qualità di
dell'impresa/consorzio
con sede in
indirizzo
partita I.V.A. n. cod. fiscale

con riferimento alla procedura di gara di cui in oggetto, con la presente

OFFRE

un ribasso percentuale unico, per l'intera durata del periodo contrattuale, pari al.....%¹ (diconsi in lettere.....per cento);

L'operatore economico, nell'accettare tutte le condizioni specificate nelle clausole contrattuali e nella lex specialis, in relazione all'offerta presentata

DICHIARA

Ai sensi dell'art. 108, comma 9 del D.Lgs. 36/2023

- che i costi aziendali concernenti l'adempimento da parte dell'operatore economico delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, inclusi nell'offerta economica risultano essere pari ad € _____(in cifre) _____(in lettere interamente anche nella parte decimale);
- che il costo della manodopera, incluso nell'offerta economica è pari ad € _____(in cifre) _____(in lettere interamente anche nella parte decimale);
- che si impegna a mantenere valida l'offerta per 180 (centoottanta) giorni consecutivi a far data dal termine previsto per la presentazione delle offerte e di prorogarla di ulteriori giorni 90 (novanta) nell'ipotesi in cui, alla scadenza, non sia intervenuta l'aggiudicazione.

....., li

FIRMA DIGITALE DELL'OPERATORE ECONOMICO

.....

¹ **ATTENZIONE:** indicare fino alla seconda cifra decimale